

## PARTE SECONDA

**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

COMUNE DI MANDURIA

**Deliberazione Commissione Straordinaria 13 febbraio 2020, n. 15****Modifica ed integrazione Statuto Comunale.****COMUNE DI MANDURIA****PROVINCIA DI TARANTO****N. 15 DEL 13/02/2020****Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE STATUTO COMUNALE EX ART. 6 DEL D. LGS 267 DEL 2000 E SS.M.I.****PARERI DEI RESPONSABILI  
DEI SERVIZI  
(art 49 D.lgs. n.267/2000)**Espressi sulla originaria proposta  
della presente deliberazione.**DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERER FAVOREVOLE

Data: 13/02/2020

IL DIRIGENTE

*DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA***DI REGOLARITA' CONTABILE**

NON RICHiesto

Data:

L'anno duemilaventi addi TREDICI del mese di febbraio alle ore 14,00, in  
Manduria a nella Sede Comunale.**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Nominata con D.P.R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

SALADINO Vittorio  
SCIPIONI Luigi  
CAGNAZZO Luigi

Presenti	Assenti
P	
P	
P	

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N°  
267/2000

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO,  
ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.**"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
NELLE FUNZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI****Premesso** che, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/03/2014, è stato adeguato  
lo Statuto del Comune di Manduria alla normativa vigente;

**Visto** l'articolo 110, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina particolari tipologie di incarichi a contratto e permette agli enti locali di avvalersi di prestazioni a tempo determinato per ricoprire i posti vacanti di Responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione; **Atteso** che l'articolo 110 comma 1 consente agli enti di adottare misure organizzative, in materia di risorse umane, finalizzate ad una corretta funzionalità dell'azione amministrativa:

*1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.*

*2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.*

*3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.*

*4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.*

*5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

*6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.*

**Verificato** che il vigente Statuto Comunale non disciplina nel dettaglio la materia de quo secondo le più recenti modifiche legislative, per cui si rende opportuno provvedere al riguardo, al fine di strutturare l'organizzazione degli uffici e servizi con strumenti resi disponibili dall'ordinamento giuridico;

**Ritenuto** opportuno esercitare detta potestà nel pieno rispetto delle prerogative consentite dall'ordinamento e dei principi rivolti dal legislatore nazionale in termini di applicazione del precitato articolo 110 del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.;

**Considerato** che, nelle more della riforma generale del quadro normativo riferibile alle autonomie locali, risulta opportuno procedere ad un adeguamento del quadro normativo statutario in funzione delle sopra

evidenziate opportunità;

**Ritenuto** pertanto modificare ed integrare il vigente Statuto Comunale, prevedendo l'inserimento **dell'art. 48 bis** rubricato "**Incarichi a contratto ex art. 110 tuel**" sarà così formulato:

**art 48 bis: incarichi a contratto ex art. 110 tuel:**

*1. In conformità con quanto previsto dall'art. 110 del TUEL, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. L'incarico a contratto è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico medesimo.*

*2. In applicazione dell'articolo 110, comma 2°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità, previa analogha previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Il regolamento deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti.*

*3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco e comunque cessano di diritto nel caso in cui il Comune dichiari dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficiaria.*

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui gli Statuti devono essere deliberati con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune ovvero, nel caso del mancato raggiungimento di tale quorum funzionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati da registrare in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Richiamata e condivisa la su esposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. on. 267/2000;

Ai sensi dell'art. art.42 del D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di modificare ed integrare il vigente Statuto Comunale, prevedendo l'inserimento **dell'art. 48bis** rubricato "**Incarichi a contratto ex art. 110 tuel**" così formulato:

**art 48 bis: incarichi a contratto ex art. 110 tuel:**

*1. In conformità con quanto previsto dall'art. 110 del TUEL, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche*

*dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. L'incarico a contratto è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico medesimo.*

*2. In applicazione dell'articolo 110, comma 2°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità, previa analoga previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto o all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Il regolamento deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti.*

*3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco e comunque cessano di diritto nel caso in cui il Comune dichiari dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficiaria.*

3. Di disporre affinché copia della presente deliberazione e modifica venga:

- pubblicata nel BURP della Regione Puglia;
- pubblicata nel sito informatico ed affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
- inviata al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Di dare atto, infine che le modifiche definitivamente approvate entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Successivamente, a unanimità di voti favorevoli,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, giusta art. 134 -comma 4- D. Lgs. n. 267/2000, rilevata l'urgenza di dare tempestiva attuazione al provvedimento.